

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1022
—**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMELLIN, MALVESTIO, CARLOTTO, GARAVAGLIA, GAROCCHIO, FRANCHI ROBERTO, CACCIA, BALESTRACCI, BALZARDI, SARETTA, FALCIER, ZAMPIERI, ZAMBON, COMIS, ARMATO, ROCELLI, PELLIZZARI, ZOPPI, PASQUALIN, PORTATADINO, ZUECH, MORA, CASATI, BAMBI, PATRIA

Presentata il 16 dicembre 1983

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 11 febbraio 1980, n. 18, nell'istituire, a partire dal 1° gennaio 1980, un'indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili totalmente inabili che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero che abbisognano di un'assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ha previsto che, dal 1° gennaio 1983, l'importo di detta provvidenza sia equiparato al trattamento economico analogo goduto dai grandi invalidi di guerra in relazione alla tabella E, lettera A-bis n. 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Il decreto n. 915 del 1978 è stato di recente ampiamente modificato; infatti, il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, ha, tra l'altro, disposto consistenti aumenti per assegni ed indennità accessori soprattutto a favore degli invalidi di 1ª categoria, in particolare della « indennità di assistenza e di accompagnamento », nonché una riclassificazione tabellare delle minorazioni più gravi, mediante lo slittamento dalle lettere inferiori a quelle superiori della relativa nuova tabella E annessa al citato provvedimento normativo.

In relazione a ciò, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ha richiesto,

in favore degli appartenenti alla categoria più gravemente minorati, in quanto totalmente inabili e non deambulanti o non autosufficienti, che l'ammontare del beneficio erogato dallo Stato ai detti invalidi sia ragguagliato alla misura riconosciuta per gli analoghi minorati per fatti di guerra e automaticamente rivalutata nel tempo in base alle modalità stabilite dall'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Un'istanza del medesimo tenore ebbe a presentare l'Unione italiana ciechi in relazione allo stesso problema perequativo nei confronti dei grandi invalidi di guerra, interessante l'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti ai sensi della legge 22 dicembre 1979, n. 682, problema per il quale il disegno di legge elaborato dal Ministero dell'interno è stato tradotto nella legge 4 maggio 1983, n. 165, prima della chiusura anticipata della VIII legislatura.

All'accoglimento di tale domanda - che si richiama alla fondamentale ispirazione delle leggi 22 dicembre 1979, n. 682 e 11 febbraio 1980, n. 18, dalle quali è stato sancito il principio dell'equiparazione di trattamento tra ciechi civili assoluti e invalidi civili totalmente inabili, da una parte, e grandi invalidi di guerra, dall'altra - è intesa la presente proposta di legge di cui si illustrano, di seguito, le singole disposizioni.

Con l'articolo 1 si provvede ad interpretare l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, nel senso di intendere che il ragguaglio dell'indennità di accompagnamento con la legge medesima istituita per gli invalidi civili totali, non deambulanti o non autosufficienti, deve essere riferito, a partire dal 1° gennaio 1983, alle nuove misure e modalità di automatico adeguamento indicate, per la corrispondente indennità spettante ai grandi invalidi di guerra, dagli articoli 1 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e relativa tabella E, lettera A-bis.

Su questo specifico argomento si ritiene di dover puntualizzare i motivi parti-

colari per i quali la disposta equiparazione si riferisce al trattamento goduto dai grandi invalidi di guerra previsti dalla tabella E, lettera A-bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, anziché a quello corrispondente ad altre lettere della stessa tabella E.

La formulazione avanzata trova movente lessicale e razionale nelle ripetute leggi 22 dicembre 1979, n. 682, e 11 febbraio 1980, n. 18, le quali, nel ragguagliare le indennità dei ciechi civili assoluti e degli invalidi civili totalmente inabili, sia pure in tempi diversi, all'analogo trattamento per gli invalidi di guerra, fanno riferimento al medesimo livello di classificazione, e quindi retributivo, stabilito dall'allora vigente decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e non già al tipo di minorazione.

Tale criterio è stato del resto seguito nella formulazione del disegno normativo concernente l'analogia equiparazione di trattamento fra grandi invalidi di guerra e ciechi civili assoluti, sicché non sembra opportuno discostarsi nella fattispecie dall'intento perequativo delineato dal legislatore.

Con l'articolo 2, ad evitare il riporsi, per il futuro, dell'esigenza di altre periodiche leggi dello Stato per sopperire ad identiche finalità perequative, è stata prevista, coerentemente nella *ratio* delle disposizioni originarie, l'estensione *ipso jure*, in favore della categoria di minorati civili considerata, della misura dell'indennità e dei suoi criteri di adeguamento che fossero contenute in disposizioni di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, incidenti sui corrispondenti benefici per i grandi invalidi di guerra, considerati nei vigenti articoli 1 e 6 e nella tabella E, lettera A-bis, del citato decreto.

L'articolo 3 indica la presumibile maggiore spesa per lo Stato derivante dalla proposta di legge, dell'ordine di lire 141 miliardi, riducendo corrispondentemente lo stanziamento del capitolo 6856 del bilancio per il Ministero del tesoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, deve intendersi nel senso che l'equiparazione, a partire dal 1° gennaio 1983, dell'indennità di accompagnamento istituita in favore degli invalidi civili totalmente inabili, non deambulanti o non autosufficienti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta l'estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennità e delle relative modalità di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.

ART. 2.

La misura dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totalmente inabili e le modalità di adeguamento dell'indennità stessa saranno aggiornate alla stregua delle modificazioni che dovessero intervenire per i corrispondenti benefici goduti dai grandi invalidi di guerra ai sensi degli articoli 1 e 6 e della tabella E, lettera A-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

ART. 3.

All'onere di lire 141 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.